



COMUNE DI BORGONE SUSA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REVISIONE ORDINARIA**

**DELLE PARTECIPAZIONI**

**AL 31.12.2020**

**RELAZIONE TECNICA**

**Allegato A**

## PREMESSA

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

*"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale

- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.


Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente e inoltre i dati sono riassunti in schede desunte dalla rilevazione straordinaria dello scorso anno.

## STRUTTURA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE



**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE  
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE**

**Partecipazioni dirette**

NOME PARTECIPATA	QUOTA PARTEC.NE DEL COMUNE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE ESITO RILEVAZIONE
<p align="center">SMAT SPA C.F. 07937540016</p>	<p align="center">0,00022%</p>	<p align="center">Non soggetta a razionalizzazione</p>	<p>Svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a): gestisce il servizio idrico integrato. Non vi sono altre società operanti nello stesso settore. L'affidamento avviene nell'ambito dell'ATO 3 Torinese: convenzione di servizio sottoscritta tra l'Autorità d'ambito e SMAT S.p.A. nell'ottobre 2004. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.</p>
<p align="center">ACSEL SPA C.F. 08876820013</p>	<p align="center">2,67%</p>	<p align="center">Non soggetta a razionalizzazione</p>	<p>La Società è azienda a capitale pubblico di proprietà di 30 Comuni che fornisce servizi di carattere ambientale nella fattispecie raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili, attività di nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti, gestione del canile consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni; opera con affidamento diretto in house nell'ambito della gestione dei rifiuti solidi urbani relativi al territorio dei Comuni proprietari e rientra nella casistica di cui all'articolo 4 comma 2) lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. producendo beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.</p> <p>L'azienda svolge servizi di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente di cui all' art. 4, comma 2, lett. A. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.</p>

**Partecipazioni indirette detenute attraverso:**

***SMAT SPA***

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
RISORSE IDRICHE S.P.A.	91,62%	0,00020%
AIDA AMBIENTE S.R.L.	51%	0,00011%
SAP S.P.A.	44,92%	0,000099%
S.I.I. S.P.A.	19,99%	0,000044%
NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	10%	0,000022%
MONDO ACQUA S.P.A.	4,92%	0,000011%
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	3,38%	0,0000074%
UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE - TORINO	7,14%	0,000018%
HYDROAID - TORINO	11,58%	0,000025%

**Partecipazioni indirette detenute attraverso:**

**ACSEL SPA**

Nessuna

## INFORMAZIONI DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

### ACSEL SPA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	08876820013
Denominazione	ACSEL SPA
Anno di costituzione della società	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Fondazione
Stato della società	La società è attiva
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	SANT'AMBROGIO DI TORINO
CAP	10057
Indirizzo	VIA DELLE CHIUSE 21
Telefono	011 9342978
FAX	011 9399213
Email	<a href="mailto:segreteria@acselspa.it">segreteria@acselspa.it</a>

Settore di attività della partecipata:

NOME ATTIVITA'	CODICE ATECO
Attività 1	38.11
Attività 2	38.12
Attività 3	49.41
Attività 4	81.03

Dati di bilancio per la verifica TUSP:

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	80
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	21.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	32.354

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	295.821	212.031	205.517	353.342	293.651

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.760.865	15.997.800	15.599.008
A5) Altri Ricavi e Proventi	960.526	983.252	685.462
di cui Contributi in conto esercizio	373.628	426.195	219.913

Quota di possesso

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,67%

Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta e trasporto rifiuti (attività principale)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No

<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	No
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	No
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi
<b>Note</b>	

SMAT SPA

Si omette la fattispecie in quanto la partecipata non è soggetta alla revisione periodica.